Sent. n. 256/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del

Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di

Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di

causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con

l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,

l'Avv. Paolo Celli per il ricorrente, non costituito

l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79038 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli, in

forza di procura in calce al ricorso introduttivo ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Via Luigi Rizzo n. 72;

contro

L’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2.L’INPS non risulta costituiti in giudizio.

3. Con successiva memoria Parte attrice ha rappresentato che:

• nel corso del nel corso del giudizio L’inps ha riconosciuto la domanda al militare posto in congedo, pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio poichè al ricorrente sono stati riconosciuti gli emolumenti dovuti;

• il difensore non ha provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza;

concludendo per la declaratoria di estinzione del

processo a spese compensate.

4.A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale “Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza”.

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l’estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20/05/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA